



- ALLEGATO II) -

**CAPITOLATO GESTIONALE DELLE OPERE OGGETTO DI
CONCESSIONE**

**CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE
E LA GESTIONE ECONOMICA DI UN CENTRO INTEGRATO PER LA RACCOLTA
ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LEGNANO**

AMGA Legnano S.p.A. – Alto Milanese Gestioni Avanzate

Via per Busto Arsizio, 53
20025 Legnano (MI)
www.amga.it

t 0331 540223
f 0331 594287
PEC info@pec.amga.it

Capitale Sociale € 64.140.300 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Milano
C.F. e P.IVA 10811500155 REA 839296



SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	DEFINIZIONE TECNICA	5
	ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	5
1.1	COMPOSIZIONE DEL CENTRO INTEGRATO	6
	ART. 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE	9
	ART. 3 - CARATTERIZZAZIONE DELLA FORSU E DEGLI SCARTI VERDI IN	12
	INGRESSO ALL'IMPIANTO	12
	ART. 4 - DISCIPLINARE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	16
4.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI PREVISTI	16
	ART. 5 - ISCRIZIONI DEL CONCESSIONARIO	19
	ART. 6 - ACCESSO ALL'IMPIANTO-CUSTODIA	19
	ART. 7 - UFFICIO DI DIREZIONE	20
	ART. 8 - PERSONALE OPERATIVO	21
	ART.9 - ACCETTAZIONE DELLA FORSU IN INGRESSO ALL'IMPIANTO	22
	ART. 10 - PRESCRIZIONI	25
10.1	PRESCRIZIONI SUL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO	25
10.2	PRESCRIZIONI SUI CRITERI DI ESERCIZIO BIOGAS	26
	ART. 11 – IMPIANTO DI SUPPORTO	27

II



ART. 12 - CARATTERIZZAZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI DA RISULTA (CODICE CER 19.02.06)	28
ART. 13 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	28
ART. 14 - TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO	29
ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDENTE	30
ART. 16 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO	30
ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	31
ART. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	33
ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	34
ART. 20 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	36
ART. 21 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	37
ART. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO	38
ART. 22 – PAGAMENTI A SALDO	40
ART. 23 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	40
ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
ART. 25 – CESSIONE DEL CREDITO	41
ART. 26 - RAPPORTO DI GESTIONE	41
ART. 27 - SEGNALAZIONE DI FURTI E DANNI VANDALICI	42
ART. 28 - ESECUZIONE DEGLI AUTOCONTROLLI	43
ART.29 – SUBAPPALTO	44

III



1 PREMESSA

Il presente Capitolato Gestionale che forma parte integrante e sostanziale del contratto, regola e disciplina la concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione economica dell'opera meglio individuata nel seguente art. 1.

L'esecuzione della presente concessione è affidata da AMGA Legnano S.p.A. (che per brevità viene in seguito denominata "Concedente") all'Impresa aggiudicataria della concessione (che per brevità viene in seguito chiamata "Concessionario").

L'opera a base di gara è illustrata puntualmente nell'allegato "Relazione illustrativa per gara concessione".



2 DEFINIZIONE TECNICA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione economica del Centro Integrato per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti ubicato in Via Novara 250, Legnano (MI).

In dettaglio si precisa che la concessione posta in affidamento ha ad oggetto la progettazione esecutiva della soluzione progettuale offerta in fase di gara a livello definitivo, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione , l'esecuzione dei lavori di realizzazione e di esercizio iniziale "avviamento-commissioning", nonché la gestione e l'esercizio per tutta la durata della concessione, del Centro Integrato per la raccolta ed il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti nonché delle frazione verde da sfalci con linee di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti, nonché di produzione di energia elettrica da biogas, sito in Legnano (MI), Via Novara 250, il tutto sulla base del progetto elaborato da AMGA Legnano S.p.A .

Il progetto ha ottenuto **Autorizzazione Integrata Ambientale** da parte della Città Metropolitana di

Milano con Prot. N° 304929/2015 in data 03/12/2015 per l'attività di cui al punto 5.3 lettera b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.mi. e autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) ai sensi del D.Lgs. 387/03.



1.1 COMPOSIZIONE DEL CENTRO INTEGRATO

Il Centro Integrato per la gestione dei rifiuti sarà costituito da una linea di valorizzazione della FORSU, di potenzialità max pari a 40.000 t/a con digestione anaerobica della frazione organica e recupero energetico e di calore dal biogas prodotto e da una linea di trattamento integrato delle frazione verde per 5.000 t/a con il digestato essiccato per la produzione di Ammendante Compostato Misto (A.C.M). Da tale filiera è attesa pertanto la produzione di biogas dal digestato e di ammendante compostato misto dal digestato essiccato e dalla frazione verde.

L'impianto risulta articolato in una serie di sottosezioni di seguito elencate:

- Ricezione FORSU
- Pretrattamenti FORSU
- Miscelazione ed alimentazione della FORSU ai digestori anaerobici
- Digestione anaerobica
- Sezione di recupero energetico del biogas prodotto con cogenerazione di energia elettrica e termica
- Sezione di ispessimento del digestato
- Sezione di disidratazione della massa ispessita
- Sezione di essiccamento della massa disidratata
- Sezione di ricezione e triturazione frazione verde
- Sezione di miscelazione della massa disidratata con la frazione verde pretriturata

6



- Sezione di compostaggio della massa miscelata
- Impianto di aspirazione e trattamento arie odorigene
- Impianto di depurazione acque reflue prima del recapito alla pubblica fognatura
- Palazzina Uffici e Servizi

Per quanto concerne il trattamento delle acque di risulta dai processi , esso verrà effettuato presso uno specifico depuratore ubicato all'interno dell'area della piattaforma del presente progetto; il liquame in uscita sarà scaricato alla rete fognaria del Comune di Legnano.

L'impianto di sollevamento e allaccio alla pubblica fognatura dovrà essere realizzato dal Concessionario tenuto conto della esistente rete fognaria ancorchè non illustrato negli elaborati progettuali. Il Concedente dovrà altresì ottenere tutte le autorizzazioni previste dall'attuale quadro normativo.

7

Completano le suddette sezioni una serie di componenti accessorie puntualmente illustrate nella

“ Relazione illustrativa per gara di concessione”:

- Sistema di supervisione e controllo
- Impianto di illuminazione esterna
- Rete di drenaggio acque di processo e servizio
- Rete di drenaggio acque meteoriche strade e piazzali
- Rete di drenaggio acque meteoriche delle coperture
- Rete acqua potabile
- Rete acqua antincendio
- Rete acqua industriale



- Impianto aspirazione e deodorizzazione arie esauste
- Viabilità interna, accessi, piazzali
- Sistemazione a verde.

Le attività oggetto di concessione sono costituite essenzialmente da:

- Gestione di tutte le attività oggetto del contratto;
- Progettazione esecutiva delle opere offerte;
- Demolizione delle opere esistenti nell'area e smaltimento/recupero dei materiali di demolizione;
- Approvvigionamento dei materiali e dei componenti;
- Realizzazione delle opere civili e delle opere/forniture elettromeccaniche;
- Conservazione dei materiali e dei loro componenti prima del trasporto in cantiere;
- Spedizione e trasporto dei materiali e dei componenti al cantiere;
- Scarico, stoccaggio e montaggio dei componenti , inclusi tutti i controlli in situ, i collaudi in situ e le relative certificazioni;
- Smaltimento in siti a norma di legge degli scarti delle demolizioni e degli scavi che non dovessero trovare riutilizzo nell'ambito del sito;
- Avviamento dell'impianto-commissioning;
- Gestione per per l'intera durata della concessione dell'impianto di cui una copia dovrà essere resa al Concedente entro un mese dalla messa in esercizio dell'impianto;
- La formazione degli elaborati grafici e tecnici delle opere "as built";
- Gli oneri per la attuazione dei piani e delle misure di sicurezza sia in fase di costruzione che di gestione.

Il Concessionario dovrà sempre operare secondo le regole dell'arte.



ART. 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Sulla base della Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Città Metropolitana di Milano con Prot. N° 304929/2015 in data 03/12/2015 alla presente concessione si applicano le seguenti prescrizioni:

- Il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato;
- L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti è subordinata alla comunicazione di fine lavori dell'impianto alla quale deve essere allegata perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato.
- Prima dell'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti, il Concessionario dovrà presentare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori di cui sopra, alla Città Metropolitana di Milano, una garanzia finanziaria per un importo pari ad € 125.721,74.
- L'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.
- Le operazioni di recupero dei rifiuti dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento.
- Ai sensi dell'art.29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Concessionario;

9



- Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
- Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06;
- L'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali che regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
- Ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dall'Arpa della Lombardia;
- Il Concessionario è soggetto alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - Tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di



cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali.

- Qualora il Concessionario sia soggetto, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. 152/06 e del D.M: 52/11, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- Iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art.18, comma 3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r.n. 2513/11;
- RegISTRAZIONI dei dati degli autocontrolli effettuati, previsti dal Piano di Monitoraggio, con inserimento annuale dei dati nell'applicativo regionale AIDA in accordo con quanto previsto dal d.d.s. 03.12.2008 n. 14236 e conservazione di copie da tenere a disposizione degli Enti di controllo;
- Qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Concessionario dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le

11



informazioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

- Qualora l'attività rientri nel campo di applicazione del D.M. n. 272/2014 del 13.11.2014, il Concessionario dovrà presentare la relazione di riferimento di cui all'art 5, comma 1, lettera vbis) del D.lgs. 152/2006;
- L'esercizio delle operazioni autorizzate con il provvedimento sopra richiamato è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità. Come indicato nei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, richiamato in AIA, il Concessionario dovrà attivare i procedimenti previsti dal DPR 151/2011 prima dell'avvio dei lavori e comunque nei tempi utili per inserire nella progettazione esecutiva le eventuali prescrizioni che dovessero derivare da detto procedimento.

12

ART. 3 - CARATTERIZZAZIONE DELLA FORSU E DEGLI SCARTI VERDI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

I rifiuti per i quali l'impianto è stato progettato sono:

codici CER	Descrizione
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01	Rifiuti biodegradabili- Scarti vegetali (VERDE)

AMGA Legnano S.p.A. – Alto Milanese Gestioni Avanzate

Via per Busto Arsizio, 53
20025 Legnano (MI)
www.amga.it

t 0331 540223
f 0331 594287
PEC info@pec.amga.it

Capitale Sociale € 64.140.300 i.v.
Registro Imprese Tribunale di Milano
C.F. e P.IVA 10811500155 REA 839296



I Rifiuti in uscita derivanti dal processo di trattamento sono:

codice CER	Descrizione	Operazione successiva svolta presso terzi
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	Recupero/ smaltimento
19.08.01	Grigliati da depurazione liquami	Smaltimento
19.02.06	Fanghi da depurazione liquami	Smaltimento

In uscita dal trattamento di compostaggio sarà quindi Ammendante Compostato Misto oltre a Solfato di Ammonio derivante dal processo di trattamento liquami, composti entrambi riutilizzabili in agricoltura.

La caratterizzazione della frazione organica proveniente da raccolta differenziata è stata stimata sulla base di dati disponibili relativi ai rifiuti provenienti da raccolta differenziata e sulla base di attività di caratterizzazione specifica della FORSU prodotta dal territorio nell'anno 2016. Le risultanze dell'analisi merceologica effettuale si allegano al presente capitolato (Allegato n°1). La composizione indicata per la FORSU è stata utilizzata per redigere il bilancio di massa dei materiali all'interno dell'impianto e per la conseguente definizione delle potenzialità delle singole apparecchiature e sezioni di impianto, con l'avvertenza che detti bilanci devono essere intesi come esemplificativi di una condizione funzionale "attesa".

Poichè risulta particolarmente difficile prevedere il grado di purezza della sostanza organica proveniente dai diversi circuiti di raccolta differenziata è stato previsto l'inserimento di una

13



fase di trattamento iniziale della corrente in ingresso del rifiuto, che permetta di ottenere una frazione organica compatibile con i successivi trattamenti.

In base ai dati dei gestori dei servizi di raccolta rifiuti sono attendibili i seguenti valori della composizione e delle caratteristiche tipiche dei rifiuti organici da raccolta differenziata.

A) Composizione media rifiuti provenienti dai Comuni (% in peso umido)

• Metalli	1,00
• Vetro	1,00
• Plastica leggera	1,00
• Plastica dura	1,00
• Tessili	1,00
• Poliaccoppiati	1,00
• Carta e cartone	3,00
• Organico	88,00
• Inerti	1,00
• Ligneo-cellulosico	2,00

14

B) Caratteristiche tipiche attese rifiuti provenienti dai Comuni (%)

• Umidità %	72,6-79,6, assunta pari al 75,0 %
• Sostanza Solida Totale (TS) %	21,4-27,4 assunta pari al 25,0 %
• Sostanza Solida Totale Volatile % TS	85,0-98,0 - assunta pari al 95,0 %
• Sostanza Organica (TCOD), gCOD/gTS	1,1-1,3, assunta pari a 1,2
• Azoto (TKN), % TS	1,5-3,0, assunta pari al 2,5 %
• Fosforo Totale, % TS	0,13-0,40, assunta pari a 0,2 %.



Nel progetto posto a base di gara la percentuale di Sostanza Secca Volatile della FORSU a valle dei pretrattamenti e da inviare a digestione è stata assunta pari al 95%.

Gli scarti verdi (CER 200201), originati dalla manutenzione di parchi e giardini, saranno raccolti dal Concedente principalmente nelle isole ecologiche comunali attive nei Comuni serviti. Gli scarti verdi sono raccolti, trasportati e consegnati sfusi, senza contenitori (sacchetti in plastica) e privi di impurezze (plastiche, metalli e vetri) e per quanto possibile di inerti (terra, sassi, etc.) presenti nelle radici. Gli scarti verdi raccolti come detto contengono in media (su base annua) circa il 50% di materiale legnoso (tronchi, rami, etc.) utile per garantire le caratteristiche fisiche del triturato necessarie al processo di compostaggio.

Il Concessionario al fine di garantire una corretta conduzione dell'impianto dovrà effettuare le analisi necessarie a verificare la composizione della FORSU conferita presso il sito.

Prima del conferimento in impianto di un "Nuovo Rifiuto" proveniente da un "Nuovo Produttore", il Concessionario dovrà richiedere al produttore le analisi di caratterizzazione del rifiuto oggetto del conferimento.

15

Unitamente all'analisi di caratterizzazione prevista dal D.Lgs 152/2006 e smi, il Concessionario richiederà al "Nuovo Produttore" anche le Analisi Merceologica della FORSU. Il Concessionario prevederà in fase preliminare al contratto di conferimento la possibilità di effettuare sopralluoghi negli impianti di produzione e stoccaggio del "Nuovo Rifiuto", e sarà obbligato ad effettuare delle controanalisi di omologa e controanalisi merceologiche prima dell'accettazione del primo carico proveniente dal "Nuovo Cliente".

Solo a valle di tali verifiche potrà essere omologato un "Nuovo Rifiuto" in impianto. Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente la procedura dettagliata relativa alle attività di omologa dei rifiuti in ingresso all'impianto, tale procedura dovrà rispettare tutte le prescrizioni gestionali ed autorizzative previste.



Fatto salvo quanto sopra descritto, con riferimento ai rifiuti conferiti dal Concedente, tutti gli oneri tecnici ed economici relativi alle analisi di omologa e merceologiche rimangono in capo al Concessionario.

Inoltre, sempre con riferimento ai rifiuti conferiti dal Concedente, nel primo anno di gestione dell'impianto l'analisi merceologica dovrà essere effettuata n°2 volte (una campagna nel periodo invernale ed una nel periodo estivo) suddividendo le zone di provenienza della frazione organica in aree omogenee per urbanizzazione e modalità di produzione del rifiuto (non meno di n°6 zone).

Dal secondo anno in poi con cadenza annuale nelle medesime aree omogenee.

Per l'esecuzione dell'analisi merceologica dovrà essere applicato il metodo descritto nell'allegato B alla DGRV n. 568 del 25 febbraio 2005 "METODO PER L'ANALISI MERCEOLOGICA E DI LABORATORIO DELLA FORSU", o metodo analogo.

L'applicazione di metodiche differenti dovranno essere preventivamente approvare formalmente dal Concedente. 16

ART. 4 - DISCIPLINARE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni che si intendono come minime e che potranno essere integrate nell'offerta che sarà presentata per la gara di concessione.

Entro un anno dall'inizio della Gestione, il Concessionario dovrà acquisire la certificazione Uni En ISO 9001 e 14001 per il sito in oggetto.

4.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI PREVISTI

La gestione e la manutenzione complessiva dell'impianto oggetto di gara comprende almeno i



servizi di seguito specificati:

- ritiro di tutti i rifiuti ammessi all'impianto conferiti dal Concedente secondo le modalità previste nel presente capitolato;
- attività di conduzione delle diverse sezioni dell'impianto secondo la migliore tecnica processistica;
- pulizia dell'area dell'impianto;
- attività di manutenzione delle opere civili e dei macchinari, mezzi ed attrezzature presenti nell'impianto;
- le revisioni periodiche (impianti fissi, mezzi meccanici, impianti ed attrezzature) presenti nell'impianto;
- la sostituzione di pezzi e parte degli impianti fissi e mobili (attrezzature e mezzi meccanici) dovuti a rotture e/o guasti o usura;
- la realizzazione di tutte le opere inerenti e necessarie alla gestione e/o manutenzione delle infrastrutture in ottemperanza a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia, per una buona ed efficiente conduzione dell'impianto anche ad integrazione di quanto offerto;
- l'effettuazione di ogni attività necessaria per il perfetto funzionamento delle varie sezioni di impianto;
- il monitoraggio ambientale secondo le prescrizioni dell'AIA e le normative nazionali e regionali;
- l'approvvigionamento di tutti i materiali (acqua, gas, reagenti ecc..) necessari per la perfetta conduzione delle diverse sezioni dell'impianto;
- lo smaltimento degli scarti di processo, solidi e liquidi e delle acque reflue o di pioggia provenienti dall'area dell'impianto;

17



- la gestione dell'impianto di depurazione all'interno del Centro e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e/o delle acque di seconda pioggia drenate dai piazzali e dalla viabilità, nonché lo smaltimento in altri impianti esterni appositamente autorizzati degli effluenti qualora questi non rispettino i parametri per lo scarico nel ricettore (fognatura del Comune di Legnano);
- la commercializzazione e/o lo smaltimento dell'Ammendante Compostato Misto e del solfato di ammonio prodotto;
- l'onere per i consumi (energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, reagenti, ecc.) dovuti all'esercizio degli impianti;
- la manutenzione ordinaria della viabilità di accesso dalla recinzione esterna fino al sedime della Via Novara;
- lo sfalcio dell'erba nell'area di pertinenza del Centro con frequenza di almeno 6 volte/anno e comunque in modo da garantire che non raggiunga una altezza superiore a 20 cm e potatura delle essenze arboree ubicate nell'area;
- il mantenimento in buone condizioni della recinzione dell'area ripristinando ogni eventuale danneggiamento e garantendone l'integrità;
- le attività necessarie per l'ottemperanza e l'adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge 81/2008 e s.m.i. sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- quanto più esplicitamente contenuto negli articoli successivi.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto di ogni prescrizione/obbligo prevista sia dall'AIA che dall'Allegato Tecnico di ARPA.

Il Concessionario dovrà provvedere alla tenuta del Quaderno di Manutenzione sul quale verranno riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria eseguite sui macchinari e sulle opere civili dell'impianto.



I Quaderni ed i Registri saranno tenuti e conservati presso l'impianto.

Con cadenza annuale il Concessionario fornirà al Concedente copia dei quaderni e dei registri di manutenzione unitamente alla relazione annuale di gestione.

Al termine del periodo di concessione, o comunque in caso di cessazione della attività, i suddetti documenti saranno consegnati al Concedente.

L'elenco suddetto dei servizi deve essere inteso come non esaustivo, atteso che viene richiesta l'assunzione di tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, compresi i macchinari, mezzi meccanici ed attrezzature offerte o che comunque il Concessionario riterrà di dovere acquisire o utilizzare ad integrazione di quanto offerto, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione delle opere nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

19

ART. 5 - ISCRIZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario avrà l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nel rispetto del regolamento di cui al D.M. 18 Febbraio 2011 n° 52 (SISTRI).

Il Concessionario avrà l'obbligo di iscrizione come produttore di fertilizzanti al Miraaf ed avere un marchio commerciale di Ammendante Compostato Misto registrato.

ART. 6 - ACCESSO ALL'IMPIANTO-CUSTODIA

L'accesso all'impianto sarà vietato ai non addetti ai lavori e a chi non sarà formalmente autorizzato dal Concessionario o dal Concedente; in quest'ultimo caso il Concedente



comunicherà con adeguato anticipo le date ed i nominativi delle persone che saranno autorizzate all'accesso all'impianto.

Il Concessionario provvederà a registrare su apposito libro l'ingresso di terzi/visitatori.

Non sono considerati terzi gli Amministratori del Concedente, nonchè i Tecnici del Concedente addetti alla sorveglianza ed al controllo dell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo della custodia completa di tutto l'impianto, delle attrezzature, delle macchine e dei mezzi d'opera che si trovano all'interno dell'impianto.

Il Concessionario ha l'obbligo della guardiania totale dell'impianto.

Il personale delle Aziende autorizzate al trasporto ed allo scarico della FORSU potrà accedere solamente alla pesa ed all'edificio di ricezione dei rifiuti ed alla Palazzina Uffici.

In caso di emergenza, il Concessionario dovrà assicurare la reperibilità continua notturna e festiva di personale in grado di organizzare la ricezione di emergenza di FORSU a condizioni da concordare con il Concedente.

20

ART. 7 - UFFICIO DI DIREZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di istituire presso l'Impianto un Ufficio di Direzione dotato di telefono.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni con le utenze e con il Concedente anche per via informatica.

L'Ufficio di Direzione resterà aperto secondo orari che saranno concordati tra il Concessionario e il Concedente e comunque secondo la normale apertura lavorativa dell'impianto (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00).

La segreteria telefonica sarà attiva 24 ore su 24.



ART. 8 - PERSONALE OPERATIVO

Per il servizio oggetto della presente concessione si stima la seguente dotazione minima di personale di seguito indicata:

- 1 Direttore Tecnico/Capo impianto presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 2 Operai specializzati presenti a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 5 Operai qualificati presenti a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 3 Operai generici presenti a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 1 Impiegato presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia;
- 1 Segretaria presente a tempo pieno, da sostituire in caso di ferie o malattia.

Il Concessionario, nella sua autonomia gestionale, potrà definire una pianta organica per l'esecuzione del servizio anche diversa rimanendo comunque l'obbligo del pieno rispetto della operatività e funzionalità dell'impianto. 21

Il Direttore Tecnico/Capo impianto deve essere laureato con esperienza almeno quinquennale nella gestione di impianti di trattamento rifiuti o depurazione.

Il requisito potrà essere ottemperato con esperienza almeno quinquennale come Responsabile Tecnico in una delle categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali .

Il Direttore Tecnico/Capo impianto sarà responsabile del funzionamento dell'impianto e del mantenimento dell'efficienza dei processi di trattamento rifiuti e produzione energia.

Il Direttore Tecnico/ Capo impianto dovrà inoltre provvedere alla conduzione amministrativa dell'impianto con tenuta dei registri e la compilazione dei formulari previsti per legge.

Qualora venga modificata la normativa per la tenuta amministrativa degli impianti, il



Concessionario dovrà provvedere alla formazione del Direttore Tecnico/ Capo impianto affinché l'attività di registrazione non subisca alcuna interruzione.

Il Direttore Tecnico/ Capo impianto sarà inoltre obbligato a provvedere all'inserimento dei dati in formato digitale per l'aggiornamento dei sistemi di tracciabilità (SISTRI) qualora tale sistema entri in vigore.

Gli operai specializzati dovranno possedere almeno due anni di esperienza presso impianti di trattamento rifiuti o impianti di depurazione e comprovata esperienza nel settore elettromeccanico, nonché essere abilitati ad operare su quadri elettrici e apparecchiature elettromeccaniche.

Gli operai qualificati dovranno possedere almeno due anni di esperienza presso impianti di trattamento rifiuti o impianti di depurazione.

Gli operai generici dovranno controllare l'efficienza del funzionamento degli impianti, la manutenzione ordinaria delle opere civili e supportare gli operai specializzati e qualificati nei compiti più gravosi.

22

ART.9 - ACCETTAZIONE DELLA FORSU IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

L'impianto dovrà accettare il conferimento dei rifiuti in via minimale nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 7,00 alle ore 15:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,00 alle ore 13:00 nella giornata del sabato.

In giorno lavorativo successivo ad una giornata festiva, la FORSU dovrà essere accettata fino alle ore 16:00.

In concomitanza di due giorni festivi consecutivi, la FORSU dovrà essere accettata nel primo o



nel secondo di essi, previo accordo e comunicazione tempestiva del Concedente.

Dovranno essere accettati al conferimento i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate comunali, con i codici indicati all'ART.3 del presente Capitolato.

E' vietato l'accoglimento di rifiuti trasportati con mezzi non autorizzati ai sensi delle normative vigenti sui rifiuti.

Il Concessionario deve provvedere al controllo del carico in ingresso e, in caso di non corrispondenza del carico alle tipologie di cui al citato ART. 3 , provvederà alla non accettazione del carico e alla segnalazione del fatto al Concedente.

Potranno non essere accettati rifiuti conferiti dal Concedente con una presenza di frazioni estranee superiore al 15% del peso che, in prima istanza, potrà essere valutato con ispezioni visive.

Qualora vi fosse necessità di analisi in contraddittorio con il soggetto conferente, il Concessionario dovrà eseguire le analisi merceologiche a sua cura e spese, oneri che verranno ricompensati dal Conferente al Concessionario qualora l'esito dovesse essere sfavorevole al Conferente; in caso di analisi favorevoli al Conferente l'onere sarà a carico del Concessionario.

Non devono essere accettati flussi di rifiuto umido contenuti in sacchi di plastica non biodegradabili e non compostabili; i sacchi di contenimento dei rifiuti organici devono essere realizzati in materiali rispondenti alle norme UNI EN 13432-2002, conformemente all'ART. 162 -ter del D.Lgs 152/06.

Il Concessionario dovrà provvedere alla emissione delle certificazioni sulle quantità dei flussi di organico conferiti in base alle direttive nazionali e regionali vigenti.

Il Concessionario dovrà predisporre prima dell'avvio del servizio la procedura operativa relativa alle modalità di conferimento rifiuti da parte dei soggetti conferitori dando le opportune disposizioni ai conducenti dei veicoli conferenti per lo scarico del materiale in modo da non

23



arrecare danni alle opere e permettere l'ispezione visiva del rifiuto conferito.

Il Concessionario provvederà alla registrazione giornaliera dei rifiuti sui Registri giornalieri di carico e scarico.

Provvederà inoltre alle emissioni e rilascio in copia dei tagliandi di pesa al produttore dei rifiuti.

Sarà inoltre compito del Concessionario l'emissione dei formulari dei rifiuti in uscita dall'impianto.

Con riferimento alle fasi di conferimento rifiuti da parte del Concedente o di soggetti da esso autorizzati, le operazioni di conferimento (arrivo in impianto, accettazione, pesatura, scarico, compilazione FIR e registrazione conferimento, uscita dall'impianto) non dovranno impiegare un tempo complessivo medio superiore a 30 minuti. A tal fine il Concessionario si impegna a garantire qualora necessario corsie preferenziali per i mezzi del Concedente.

In linea di massima, le operazioni di conferimento dovranno avvenire come di seguito indicato: 24

- a)** Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all'ingresso al punto di conferimento;
- b)** Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo carico;
- c)** Scarico nella stazione indicata dal personale dell'impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell'impianto;
- d)** Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo a scarico avvenuto;
- e)** Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all'autista del Concedente;
- f)** Uscita dall'impianto.

Il Concessionario dovrà garantire la annuale verifica della pesa posizionata presso l'impianto con trasmissione del certificato di verifica alla Concedente entro 15 giorni dalla data di rilascio.



ART. 10 - PRESCRIZIONI

10.1 PRESCRIZIONI SUL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO

Il Concessionario dovrà garantire che il processo di compostaggio avvenga secondo le prescrizioni di legge ed in particolare che nella sezione ACT il materiale raggiunga una temperatura superiore a 55 °C per almeno tre giorni e che il processo garantisca un tempo complessivo di ritenzione di almeno 90 giorni.

L'Ammendante Compostato Misto è di proprietà del Concessionario che può disporre per la libera commercializzazione e l'utilizzo.

Il Concessionario avrà quindi titolo a trattenere i corrispettivi derivanti dalla vendita e/o cessione a terzi, fermo restando a suo carico qualunque onere per la commercializzazione.

Qualora il compost ottenuto non rispettasse i requisiti stabili dalle norme vigenti per la commercializzazione degli ammendanti, sarà comunque onere del Concessionario provvedere al suo trattamento/smaltimento secondo le norme vigenti, compreso l'onere dello smaltimento.

Rientra negli obblighi del Concessionario il servizio di trasporto e trattamento/smaltimento degli scarti delle attività dell'impianto, compresi gli oneri dello smaltimento presso impianti autorizzati secondo le norme vigenti.

Rientra negli obblighi del servizio l'esecuzione delle analisi di qualità sul compost prodotto: almeno una ogni trimestre secondo i parametri del D.Lgs. 29 Aprile 2.010 , n° 75 e s.m.i. ed almeno una ogni semestre dell'analisi dell'I.R.D. (secondo il metodo DiPro Ve) sul materiale in uscita dalla fase ACT e dall'intero ciclo di trattamento.

Rientra negli obblighi del servizio l'esecuzione delle analisi sulle emissioni e sulle attività

25



previsti nel provvedimento autorizzativo costituito della Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Città Metropolitana di Milano con Prot. N° 304929/2015 in data 03/12/2015.

10.2 PRESCRIZIONI SUI CRITERI DI ESERCIZIO BIOGAS

Il biogas prodotto, prima di essere inviato al motore di cogenerazione, viene sottoposto a trattamenti preliminari di deumidificazione/purificazione e subisce un trattamento di desolfurazione, in quanto il biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche contiene quantità notevoli di idrogeno solforato (H_2S), altamente corrosivo per l'impianto di produzione energia.

Secondo quanto previsto dall'Art. 293 del D.Lgs. 152/2006, il biogas proveniente da tale processo rientra tra i combustibili consentiti individuati nell'Allegato X, Parte I, Sezione 1, lettera r .

Le caratteristiche del biogas che alimenterà il motore cogenerativo rispetta quelle previste dall'Allegato X- Parte II - Sez. 6, ossia la prevalenza di metano (CH_4) e biossido di carbonio (CO_2) e contenuto massimo di composti solforati (H_2S) inferiore allo 0,1 %.

Il quantitativo totale di biogas prodotto ammonta a 13.123 Nm^3 /giorno. Il biogas potrà variare sia in termini quantitativi di produzione che in termini qualitativi, specialmente per quanto concerne la percentuale di metano presente nel gas, che può variare dal 50% al 70%.

Il biogas proveniente dal processo di fermentazione anaerobica avrà indicativamente le seguenti caratteristiche:

- Potere calorifico inferiore: 4.5÷6.0 KWh/ Nm^3
- Temperatura: 20÷40 °C
- Metano: 55÷70 % vol.



- CO₂: 30÷35 % vol.
- O₂+N₂: 2÷5 % vol.
- COV medi nel biogas: < 80 mg/Nm³
- H₂S nel Biogas: < 5000 mg/Nm³
- Umidità: gas saturo

ART. 11 – IMPIANTO DI SUPPORTO

Il Concessionario si impegna, per tutto il periodo di Gestione dell’Impianto, a ricevere, trattare e recuperare i Rifiuti FORSU (CER 200108 – 200201) conferiti dal Concedente senza soluzione di continuità.

In caso di mancato o difettoso funzionamento dell’Impianto, il Concessionario dovrà comunque ricevere nell’Impianto i Rifiuti Ammessi conferiti dal Concedente, curandone il trattamento e recupero presso altro impianto senza poter richiedere al Concedente maggiori costi o oneri.

27

Al fine di assicurare la ricezione, il trattamento e il recupero dei rifiuti senza soluzione di continuità, il Concessionario deve individuare uno o più impianti di supporto necessari a garantire la continuità del servizio espletato dal Concessionario per trattare e recuperare tutti i rifiuti conferiti dal Concedente.

Tale impianto potrà essere utilizzato per al massimo 30 (trenta) giorni nel corso di un anno solare; in caso di necessità di utilizzo di tale impianto per un periodo compreso tra i 30 (trenta) giorni e i 60 (quaranta) giorni sarà addebitato alla Concessionario la sanzione prevista al successivo art. 19. Oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

Relativamente ai conferimenti di rifiuto presso l’impianto di supporto, restano validi tutti i



vincoli in termini di tempo e modalità operative previsti e stabiliti nel presente capitolato.

ART. 12 - CARATTERIZZAZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI DA RISULTA (CODICE CER 19.02.06)

Il caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal processo depurativo (Codice CER 19.02.06) sono a carico del Concessionario, così come le analisi di classificazione ed ogni altro onere connesso.

Il Concessionario si rende disponibile a consentire l'accesso agli impianti di smaltimento da parte del personale del Concedente, su esplicita richiesta.

Il Concessionario ha l'obbligo di ottemperanza a tutti gli obblighi amministrativi di registrazione dei rifiuti smaltiti previsti dalle norme in vigore.

28

ART. 13 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Il Concessionario è tenuto a costituire un servizio di reperibilità per poter intervenire sugli impianti del Centro in qualsiasi momento del giorno e della notte, compresi i giorni festivi.

Sarà quindi costituita una Squadra di pronto intervento in grado di intervenire presso il Centro entro il tempo massimo di 1 (uno) ora dalla chiamata dell'allarme telefonico o dai Tecnici preposti all'impianto.

Il personale del Concessionario che presterà il servizio reperibilità e pronto intervento dovrà essere provvisto di idonee attrezzature per effettuare interventi in sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche in condizioni notturne e con avverse condizioni climatiche.

Pertanto sarà dotato di sistemi di copertura dalla pioggia, fari di illuminazione, attrezzatura per



la rilevazione di gas tossici/esplosivi ed assenza di ossigeno.

Tutti gli interventi di pronto intervento saranno riportati in apposito Registro.

Entro 24 ore dall'intervento in reperibilità il Concessionario comunicherà al Concedente dell'intervento effettuato.

Con cadenza annuale il Concessionario trasmetterà al Concedente un report riportante l'elenco degli interventi svolti in reperibilità durante l'anno.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente i recapiti telefonici e di posta elettronica del responsabile della Squadra di pronto intervento.

ART. 14 - TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il Concessionario provvederà alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei Rifiuti secondo la vigente normativa, adeguandosi nel contempo alle eventuali modifiche legislative che potranno verificarsi durante la durata del servizio.

29

Dovrà provvedere inoltre alla compilazione dei formulari necessari per lo smaltimento dei rifiuti stessi.

Il Concessionario ha l'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura e vidimazione, da parte dell'Ufficio del Registro o della Camera di Commercio, dei registri di cui al comma precedente.

Il caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal processo depurativo (Codice CER 19.02.06) sono a carico del Concessionario, così come le analisi di classificazione ed ogni altro onere connesso.

Il Concessionario si rende disponibile a consentire l'accesso agli impianti di smaltimento da parte del personale del Concedente, su esplicita richiesta.

Il Concessionario ha l'obbligo di ottemperanza a tutti gli obblighi amministrativi di registrazione



dei rifiuti smaltiti previsti dalle norme in vigore.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione al quale saranno affidati i compiti di controllo della gestione in ottemperanza agli obblighi contrattuali.

Il Responsabile della Concessione avrà sempre libero accesso al Centro, facoltà di visione degli atti tecnico-amministrativi relativi alla gestione, dei quali potrà richiedere la produzione di copie conformi, nonché di richiedere incontri periodici afferenti la conduzione dell'impianto.

ART. 16 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

Il Concessionario nella esecuzione delle opere dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

30

Il Concessionario dovrà comunicare all'inizio dei lavori e comunque annualmente al Responsabile della Concessione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile per la concessione e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso della concessione dovranno essere comunicate immediatamente al Concedente).

Il Concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:



- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni.

Il Concessionario si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Concedente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e il personale impiegato nelle prestazioni.

31

ART. 17 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del Concessionario, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- Eseguire le prestazioni oggetto della concessione secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- Ritiro presso l’impianto o l’impianto di supporto dei rifiuti conferiti dalla Concedente secondo le modalità previste nel presente capitolato;
- La prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni;
- Il Concessionario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il



rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

- L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Responsabile della Concessione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni;
- L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Richiedere alle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense, ulteriori a quelle già in possesso od ottenuti dal Concedente, e, comunque, quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione e gestione dell'Impianto;
- Nominare e comunicare al Concedente entro la data di avvio delle prestazioni il nominativo del Capo Impianto in grado di assumere decisioni rilevanti per la concessione, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti la concessione di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del Concessionario (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- l'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e

32



s.m.i.;

- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- trasmettere al Concedente la procedura operativa per le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei soggetti Conferitori entro la data di avvio del servizio.

ART. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, prima dell'avvio delle prestazioni, dovrà consegnare al Responsabile della Concessione il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

33

Il Concessionario deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Concedente riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario deve notificare immediatamente al Concedente, oltre che alle autorità ed enti



previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il concessionario, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Responsabile della Concessione un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate al Concessionario le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

34

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento)	16 17	€ 300,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	16	€ 200,00
Mancata notifica al Concedente di interventi in reperibilità (per ogni inadempimento)	13	€ 300,00



Mancata predisposizione e trasmissione al Responsabile della Concessione di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	18	€ 300,00
Mancata denuncia al Concedente di un furto/ atti vandalici (per ogni inadempimento)	27	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	7	€ 200,00
Mancata nomina del Capo Impianto	17	€ 2.000,00
Invio dei rifiuti conferiti dal Concedente all'impianto di supporto per oltre 30 giorni/anno solare e fino a a 60 giorni/anno (per ogni giorno oltre il trentesimo)	11	€ 1.000,00
Mancato ritiro dei rifiuti ammessi conferiti dal Concedente all'impianto o all'impianto di supporto per fatti non imputabili alla Concedente (per ogni giorno di mancanza)	9; 17	€ 5.000,00
Ritardo nei tempi di scarico (per ogni ora di ritardo)	9	€ 100,00/ora di ritardo
Mancata trasmissione del riepilogo mensile dei rifiuti conferiti da parte del Concedente (per ogni giorno di ritardo)	22	€ 300,00
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato)	9; 14	€ 100,00



Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura delle pesi	9	€ 300,00
Mancata trasmissione della procedura operativa di conferimento dei rifiuti (per ogni giorno di ritardo)	9; 17	€ 250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1)** il Concedente contesta il fatto al Concessionario nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2)** Il Concessionario, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3)** il Concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al Concessionario;
- 4)** In caso di applicazione della penale contrattuale, il Concedente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Concedente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione. In tale ultimo caso, sarà onere del Concessionario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

36

ART. 20 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente



risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Raggiungimento di un importo complessivo delle penali per ritardata esecuzione dei lavori pari al 10% del costo dell'impianto;
- Mancato rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'Autorizzazione;
- Subappalto non autorizzato;
- mancata ricezione in Impianto dei Rifiuti Ammessi conferiti dal Concessionario e/o mancata messa a disposizione di Impianto di supporto e/o mancato ritiro da parte dello stesso dei Rifiuti ammessi per cinque giorni anche non consecutivi nel corso di un anno solare;
- mancato conseguimento della certificazione Uni En ISO 9001 e 14001 entro un anno dall'inizio della Gestione.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Concedente seguirà la procedura disciplinata negli art. 108 del Codice degli appalti. 37

In caso di risoluzione del contratto, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs 50/2016.

ART. 21 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Il Concessionario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale



aggravio che da ciò derivi.

Il Concessionario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta.

38

Entro il giorno 5 del mese successivo il Concessionario dovrà tramettere al Responsabile della Concessione un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto ricevuti dettagliato per singolo conferimento riportante il numero identificativo del FIR.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.



Il Concedente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore del Concessionario previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dal Concessionario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura.

La Concedente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

39

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà al Concedente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Concedente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.



ART. 22 – PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

In tale occasione il Concedente provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 23 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui il Concedente non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

40

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Concedente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia del Concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Il Concessionario con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla concessione e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 25 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente.

ART. 26 - RAPPORTO DI GESTIONE

Entro il 31 Gennaio di ogni anno, il Concessionario dovrà provvedere alla redazione di un rapporto, riferito all'anno precedente, relativo ai risultati di gestione, contenente come minimo:

- Quantità di FORSU conferita ed accettata all'impianto distinti per Produttore e Trasportatore rifiuto;
- quantità di scarti verdi conferiti ed accettati all'impianto distinti per Produttore e Trasportatore del rifiuto;
- quantità di rifiuti scartati dalla FORSU nei trattamenti preliminari;
- quantità di rifiuti scartati dagli scarti verdi conferiti all'impianto;
- quantità di A.C.M prodotta dall'impianto;
- quantità di solfato di ammonio prodotto dall'impianto;
- quantità di liquami trattati dall'impianto di trattamento;
- quantità di rifiuti e fanghi prodotti dall'impianto di trattamento liquami;
- quantità di energia (kWh) prodotta in cogenerazione;

41



- quantità di energia (kWh) consumata nell'impianto;
- quantità di energia (kWh) ceduta al GSE;
- ore di funzionamento dei principali equipaggiamenti elettromeccanici;
- ore di funzionamento dell'impianto di cogenerazione;
- ore di funzionamento dell'essiccatore termico;
- ore di funzionamento delle decaners digestato;
- ore di funzionamento della decanter fanghi;
- referti di tutte le analisi effettuate sui rifiuti, sul compost e altri prodotti;
- registro delle attività di manutenzione ordinaria effettuate;
- registro delle attività di manutenzione straordinaria effettuate;
- elenco del personale operante presso l'impianto;
- registro degli infortuni sul lavoro;
- registro del piano di monitoraggio ambientale;
- registro degli interventi in reperibilità.

42

Oltre a questi dati di base, il rapporto conterrà anche informazioni su fatti ordinari e straordinari avvenuti nel corso dell'anno.

Il Concedente si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Concessionario copia della documentazione sopra riportata nonché altri documenti o dati afferenti la gestione dell'impianto. Il Concessionario si obbliga a trasmettere la documentazione entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 27 - SEGNALAZIONE DI FURTI E DANNI VANDALICI

Il Concessionario dovrà denunciare al Concedente e, qualora necessario, alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, entro 24 ore dalla scoperta, eventuali furti e



danni per atti vandalici che si dovessero verificare agli impianti.

ART. 28 - ESECUZIONE DEGLI AUTOCONTROLLI

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento e applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. N° 304929/2015 del 03/12/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano. Nello specifico il Piano di Monitoraggio viene dettagliato all'interno dell'Allegato Tecnico di ARPA (documento che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione alla Realizzazione ed Esercizio dell'Impianto AIA) dalla pagina 67 alla pagina 72.

Le attività di autocontrollo previste dal Piano di Monitoraggio dovranno essere svolte da una struttura laboratoristica accreditata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il Laboratorio, anche al fine di garantire la tempestività di intervento per attività di campionamento e controllo sui rifiuti in ingresso e/o sulle matrici ambientali, dovrà avere caratteristica di prossimità alla sede dell'impianto e dovrà garantire le attività in sito entro le 2h dalla chiamata.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo il registro dei monitoraggi ambientali nonché tutti i referti laboratoristici derivanti dalla attività di controllo.

Inoltre Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro 48 ore, per iscritto al Concedente eventuali superamenti dei limiti prescrittivi emersi durante l'attività di monitoraggio.

43



ART.29 – SUBAPPALTO

Il subappalto sarà ammesso limitatamente all'esecuzione dei servizi sottoelencati.

- pulizia dei piazzali e della viabilità;
- taglio erba e manutenzione verde;
- derattizzazioni, disinfestazioni e sanificazioni;
- squadra di pronto intervento e reperibilità;
- monitoraggi ambientali ed analisi come specificato all'art 17;
- redazione della relazione annuale di gestione, e consulenza relativa alla componente ambiente ed ecologia;
- caratterizzazione della FORSU in ingresso;
- trasporti rifiuti allo smaltimento;
- trasporto compost e solfato di ammonio allo smaltimento/riutilizzo.

44

Nel caso di subappalto del trasporto di rifiuti liquidi o solidi provenienti dalle attività del Centro, sia

i trasportatori che i centri di smaltimento dovranno essere in possesso delle iscrizioni competenti

all'ALBO NAZIONALE GESTIONE RIFIUTI.